

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Emilia-Romagna

BOLLETTINO UFFICIALE

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA REGIONE - VIALE ALDO MORO 52 - BOLOGNA

Parte seconda - N. 44

Euro 1,23

Anno 40

7 aprile 2009

N. 57

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 febbraio
2009, n. 127

**Reg. (CE) 1698/2005 – PSR 2007/2013 – Asse 1 –
Approvazione del Programma operativo con valen-
za di avviso pubblico della Misura 123 “Accresci-
mento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e fo-
restali” – Azione 2 “Ammodernamento tecnologico
delle imprese forestali”**

DELIBERAZIONI REGIONALI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 febbraio 2009, n. 127

Reg. (CE) 1698/2005 – PSR 2007/2013 – Asse 1 – Approvazione del Programma operativo con valenza di avviso pubblico della Misura 123 “Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali” – Azione 2 “Ammodernamento tecnologico delle imprese forestali”

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio Europeo, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- il Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio Europeo sul finanziamento della politica agricola comune;
- il Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione Europea, che reca disposizioni di applicazione al citato regolamento (CE) n. 1698/2005;
- il Regolamento (CE) n. 883/2006 della Commissione Europea applicativo del Regolamento (CE) n. 1290/2005 concernente la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni di spesa e di entrata e le condizioni di rimborso delle spese nell'ambito del FEAGA e del FEASR;
- la deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 99 del 30 gennaio 2007, con la quale è stato adottato il Programma di sviluppo rurale della Regione Emilia-Romagna per il periodo 2007/2013 attuativo del citato Reg. (CE) n. 1698/2005;
- la decisione della Commissione Europea C(2007)4161 del 12 settembre 2007, di approvazione del Programma medesimo;

richiamate, altresì, le seguenti deliberazioni:

- n. 1439 in data 1 ottobre 2007, con la quale si è preso atto della decisione comunitaria di approvazione del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 (di seguito per brevità indicato PSR), nella formulazione acquisita agli atti d'ufficio della Direzione generale Agricoltura al n. PG/2007/0238108 di protocollo in data 21 settembre 2007, allegato alla deliberazione stessa quale parte integrante e sostanziale;
- n. 1441 in data 1 ottobre 2007 con la quale sono state definite l'articolazione della spesa pubblica per asse a livello territoriale e la ripartizione per misura delle risorse destinate ad interventi di competenza della Regione;
- n. 1559 in data 22 ottobre 2007 con la quale sono state definite le strategie finanziarie, le modalità di attribuzione della riserva di premialità e di effettuazione delle eventuali compensazioni finanziarie a livello territoriale;
- n. 101 in data 28 gennaio 2008 con la quale sono state apportate modifiche alle citate deliberazioni 1439/07 e 1559/07, ed in particolare l'Allegato 4 “Articolazione spesa pubblica per Asse – Risorse libere e spese transitorie (trascinamenti ed overbooking”;
- n. 167 dell'11 febbraio 2008 che approva i Programmi operativi delle Misure 111 – Azione 1, 112, 114, 121, 123 – Azione 1 – e che costituisce il primo stralcio del Programma operativo dell'Asse 1 “Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale”;
- n. 1409 dell'8 settembre 2008 che approva il Programma operativo della Misura 132 e che costituisce il secondo stralcio del medesimo Programma operativo d'Asse;
- n. 2415 in data 29 dicembre 2008, con la quale, fra l'altro, si è preso atto della comunicazione di approvazione da parte della Commissione della nuova formulazione del Programma risultante dalla negoziazione effettuata con i competenti

Servizi sulle proposte di modifica assunte dalla Regione con deliberazione 610/08;

richiamati i contenuti dell'Asse quali definiti al Capitolo 5.3.1 del PSR;

atteso che il PSR prevede che l'attuazione delle singole Misure sia subordinata all'approvazione di uno specifico Programma operativo regionale d'Asse finalizzato a tradurre a livello operativo le scelte e le strategie individuate nel PSR con riferimento a ciascuna Misura;

ritenuto, pertanto, di provvedere con il presente atto ad approvare il Programma operativo per l'Azione 2 “Ammodernamento tecnologico delle imprese forestali” della Misura 123 nella formulazione di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

dato atto che il Programma qui approvato costituisce il terzo stralcio del Programma operativo regionale dell'Asse 1 “Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale”;

atteso che per la Misura 123 il PSR prevede una gestione diretta da parte dell'Amministrazione regionale e che pertanto il Programma operativo allegato alla presente deliberazione costituisce al contempo avviso pubblico per la presentazione di istanze d'aiuto;

visti infine:

- il decreto ministeriale n. 1205 del 20 marzo 2008 recante “Disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell'ambito del Reg. (CE) 1782/03 del Consiglio del 29 settembre 2003 sulla PAC e del Reg. (CE) 1698/05 del Consiglio, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 2008;
- la propria deliberazione n. 1006 del 30 giugno 2008 – che dà attuazione al predetto decreto ministeriale per alcune Misure comprese negli Assi 1 e 2 – ed in particolare il punto 3.4 dell'Allegato 1 che fissa le riduzioni ed esclusioni applicabili nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti in relazione ai benefici attivati dalla Misura 123 Azione 1;

ritenuto, stante gli elementi comuni alle due azioni che compongono la Misura 123 “Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali” e le analogie nell'impostazione dei rispettivi Programmi operativi, che dette sanzioni ed esclusioni debbono applicarsi anche in riferimento al mancato rispetto degli impegni assunti in relazione ai benefici attivati dalla Misura 123 Azione 2;

viste:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna”, e successive modifiche ed in particolare l'art. 37, comma 4;
- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali fra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/08. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/07”;

dato atto del parere di regolarità amministrativa espresso in merito alla presente deliberazione dal Direttore generale Agricoltura, dott. Valtiero Mazzotti, ai sensi dei citati articolo di legge e deliberazione;

su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Tiberio Rabboni;

a voti unanimi e palesi, delibera:

1) di richiamare le considerazioni formulate in premessa che costituiscono parte integrante del presente dispositivo;

2) di approvare, quale terzo stralcio del Programma operativo dell'Asse 1 “Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale”, il “Programma operativo della Misura 123 – Azione 2 ‘Ammodernamento tecnologico delle imprese forestali’”, nella formulazione di cui all'Allegato 1 alla presente deliberazione della quale è parte integrante e sostanziale;

3) di dare atto che il Programma operativo di cui al prece-

dente punto 2) costituisce al contempo avviso pubblico per la presentazione di istanze d'aiuto;

4) di stabilire, in attuazione del DM 1205 del 20 maggio 2008, che nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti in relazione ai benefici attivati dalla Misura 123 Azione 2 si applli-

chino le riduzioni ed esclusioni di cui al punto 3.4 dell'Allegato 1 alla propria deliberazione n. 1006 del 30 giugno 2008;

5) di disporre la pubblicazione in forma integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

(segue allegato fotografato)

Allegato 1***PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
(P.S.R. 2007-2013)***

Reg. (CE) del Consiglio n. 1698/2005

PROGRAMMA OPERATIVO DI MISURA

***Misura 123 “Accrescimento del valore aggiunto
dei prodotti agricoli e forestali***

***Azione 2 “Ammodernamento tecnologico
delle imprese forestali***

CONTESTO GENERALE

RIFERIMENTI NORMATIVI

Titolo IV, Capo I, articolo 20, lettera b), iii) e articolo 28 del Reg. (CE) del Consiglio n. 1698/2005.

Programma di Sviluppo Rurale (P.S.R.) 2007-2013 approvato con Decisione della Commissione Europea C (2007) 4161 del 12 settembre 2007 e modificato secondo i contenuti approvati dalla Commissione come da Comunicazione in data 13 ottobre 2008 prot. n. AGRI D/24578

COLLEGAMENTO CON LA STRATEGIA DELL'ASSE ED OBIETTIVI OPERATIVI

Agire sul segmento della prima lavorazione degli assortimenti legnosi concorre al raggiungimento della finalità dell'Asse 1 di creare reddito nel settore e sostenere la crescita del territorio.

Questa azione assume particolare valenza nelle aree marginali della regione - in particolare in quelle collinari e montane - nelle quali una rivalutazione dell'utilizzo delle risorse forestali può incidere in maniera significativa sull'economia locale. In questo contesto è necessario sottolineare l'importanza delle azioni finalizzate all'adozione di nuove tecnologie e di quelle funzionali ad un utilizzo del prodotto finito a scopo energetico.

L'azione rappresenta inoltre una componente essenziale a supporto della valorizzazione dell'approccio di filiera in relazione alla possibilità di favorire l'aggregazione delle produzioni e dell'offerta, la concreta integrazione dei soggetti operanti nell'ambito del settore, il reale trasferimento di beneficio economico ai produttori di base (imprese agro-forestali).

Gli obiettivi specifici che si intendono perseguire sono pertanto volti ad incentivare:

- la remunerazione della materia prima ai produttori di base anche attraverso la sottoscrizione di contratti per l'integrazione di filiera;
- l'introduzione di tecnologie innovative finalizzate a rispondere a nuove opportunità di mercato, a ridurre i costi, ad aumentare i livelli di sicurezza sul lavoro;
- l'utilizzo di biomasse forestali a fini energetici.

DOTAZIONE FINANZIARIA

Il presente Programma Operativo - che costituisce anche Avviso pubblico per la presentazione delle domande - è a valere su una quota di risorse destinate alla Misura 123 pari a 1 milione di Euro, comprensivi di quota comunitaria, nazionale e regionale.

OGGETTO DELL'INTERVENTO

L'azione è rivolta ad imprese agro – forestali che dimostrino di operare in un contesto di filiera - definito come potenzialità di vendere/collocare le proprie produzioni, garantendo un'adeguata remunerazione per le imprese di base che cedono la materia prima – e si concretizza nell'erogazione di incentivi a fronte di investimenti materiali e/o immateriali finalizzati ad operazioni di prima lavorazione degli assortimenti legnosi che siano:

- destinati a migliorare il rendimento globale delle imprese che operano nell'ambito della filiera foresta – legno in termini di aumento del fatturato e/o consolidamento dell'occupazione e/o diminuzione dei costi unitari di produzione;
- conformi alle norme comunitarie applicabili all'investimento interessato.

LOCALIZZAZIONE

L'azione è riferita all'intero territorio della Regione Emilia-Romagna.

DISPOSIZIONI SPECIFICHE

1. BENEFICIARI

Sono ammesse ad aiuto le microimprese - ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione e nell'applicazione definita dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive 18 aprile 2005 - che sostengono l'onere finanziario delle iniziative.

Le imprese richiedenti devono inoltre:

- essere iscritte nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per categorie di lavori pertinenti ad attività forestali;
- essere iscritti all'Anagrafe delle Aziende Agricole, con situazione dei dati debitamente validata, conformemente a quanto previsto dal R.R. n. 17/2003.

Le suddette condizioni devono ricorrere al momento della presentazione della domanda e devono sussistere al momento della concessione dell'aiuto.

L'allegato A) al presente Programma Operativo di Azione sintetizza, nel rispetto della normativa sopra richiamata, i parametri e la metodologia per il calcolo della dimensione di impresa.

2. VOCI DI SPESA AMMESSE

Sono ammissibili a sostegno le spese per investimenti materiali di tipo immobiliare e mobiliare quali:

- costruzione e ristrutturazione di immobili;
- realizzazioni di specifiche infrastrutture di servizio;

- acquisto di impianti, macchinari ed attrezzature.

Sono ammissibili a sostegno le spese per investimenti immateriali, connessi agli investimenti sopra indicati, quali:

- acquisto di software;
- acquisto di brevetti e licenze;
- onorari di professionisti e consulenti, studi di fattibilità connessi al progetto presentato.

Le spese per investimenti immateriali non possono superare complessivamente il 12% degli investimenti materiali. Nel rispetto di tale limite la voce di spesa di cui all'ultimo alinea non può superare il 10% del costo complessivo del progetto.

3. TIPOLOGIE D'INVESTIMENTO

Gli investimenti proposti sono limitati a quelli connessi alla prima lavorazione degli assortimenti legnosi (legno tondo) che precedono la trasformazione industriale e devono risultare strettamente funzionali ad un processo innovativo aziendale.

Gli investimenti proposti dovranno inoltre essere finalizzati al raggiungimento di uno o più degli obiettivi operativi precedentemente riportati e riconducibili alle tipologie di seguito indicate:

- a) investimenti per realizzare strutture/specifiche infrastrutture di servizio finalizzati ad ottimizzare l'organizzazione aziendale dal punto di vista tecnico/logistico ed a migliorare le condizioni di commercializzazione del prodotto quali:
 - rimesse, magazzini, piazzali o piattaforme di stoccaggio esterni alla foresta;
 - strutture e/o specifiche infrastrutture volte al condizionamento, conservazione e confezionamento del legno e prodotti assimilabili destinati alle fasi di essiccazione e/o stagionatura legname.

In particolare rientrano in questa tipologia:

 - l'approntamento e/o adeguamento di aree di stoccaggio, trattamento, stagionatura;
 - la realizzazione e/o adeguamento di centri di raccolta, lavorazione e commercializzazione del legname al grezzo (legno tondo o lavorato allo stato grezzo es. porzionatura);
 - la costruzione di tettoie per macchine funzionali alla prima lavorazione (impiantistica per semilavorati o legna da ardere).
- b) investimenti riguardanti l'acquisto di macchine e attrezzature per utilizzazioni forestali finalizzate alla prima lavorazione e condizionamento degli assortimenti legnosi compreso il trasporto, la sramatura, la scortecciatura, il taglio e la triturazione quali:
 - trattatrici gommate;
 - rimorchi forestali (trasporto tronchi);

- gru idrauliche carica tronchi;
- cippatrici e frantumatori atti a produrre biomassa legnosa;
- verricelli indipendenti e/o trattrice presa di forza;
- strumenti per tracciatura cubatura tronchi;
- scortecciatori di tipo leggero per paleria;
- motoseghe professionali;
- materiale antinfortunistico (protezione individuale e collettiva);
- calibratrici elettroniche per la misurazione dei tronchi ed attrezzature e programmi informatici connessi;
- processori in abbinamento con portattrezzi;
- mezzi promiscui - es. autocarri, macchine per movimento terra a ridotta potenza (max. 70CV), ecc – qualora sia dimostrato il loro utilizzo esclusivo per attività forestali.

Tutte le macchine acquistate devono riportare il contrassegno CE ed essere adeguate agli standard di sicurezza previsti.

L'ammissibilità della spesa relativa alle suddette dotazioni è inoltre subordinata alla dimostrazione che l'acquisto sia funzionale al raggiungimento di una o più delle seguenti condizioni:

- aumento della produttività;
 - possibilità di utilizzo (caratteristiche specifiche) che consenta una lavorazione meno condizionata dall'andamento stagionale;
 - ottenimento di maggiori livelli di sicurezza sul lavoro e minori livelli di inquinamento acustico rispetto ai parametri fissati dalle normative vigenti in materia;
 - riduzione di possibili impatti negativi sugli ecosistemi forestali.
- c) investimenti finalizzati al recupero delle biomasse di origine agro forestale ai fini di un utilizzo a scopi energetici ed alla valorizzazione di materiale organico precedentemente non o scarsamente utilizzato (ramature, cortecce, scarti legnosi in generale).

4. LIMITI E DIVIETI

Non saranno considerati ammissibili:

- gli investimenti che già beneficino, al momento della concessione dell'aiuto, di altri finanziamenti pubblici, previsti a qualsiasi titolo da normative regionali, nazionali e comunitarie;
- gli investimenti finalizzati all'adeguamento a normative vigenti al momento della presentazione della domanda i cui eventuali termini di adeguamento siano scaduti (ad esempio: ambientali, di sicurezza sul lavoro, igienico-sanitarie);

- gli investimenti di mera sostituzione intesi quali quelli identici od analoghi ad altri investimenti per cui in precedenza sia stato concesso, alla stessa impresa, un contributo ai sensi del Reg. (CE) 1257/99;
- gli investimenti realizzati prima della data di presentazione della domanda.

Sono inoltre escluse le seguenti categorie di opere e voci di spesa:

- acquisto di immobili e di terreni;
- opere di manutenzione ordinaria, riparazioni, abbellimenti;
- opere provvisorie non direttamente connesse all'esecuzione del progetto;
- acquisto di impianti, macchinari, attrezzature usati;
- costruzione di strutture ed acquisto di attrezzature non strettamente funzionali ad un processo innovativo aziendale;
- spese non iscritte a cespiti;
- spese di noleggio attrezzature ed investimenti finanziati con leasing;
- spese amministrative, di personale ed oneri sociali a carico del beneficiario del contributo;
- spese di perfezionamento e di costituzione di prestiti;
- oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti dai beneficiari per il finanziamento dell'investimento;
- indennità corrisposte dal beneficiario a terzi per espropri, frutti pendenti, ecc.;
- IVA ed altre imposte e tasse;
- oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione.

5. NATURA DEGLI AIUTI

L'aiuto finanziario sarà concesso sottoforma di contributi in conto capitale. L'intensità dell'aiuto è fissata nel 40% calcolato sul totale della spesa ammissibile.

Gli aiuti non sono cumulabili con altri contributi pubblici a qualsiasi titolo disposti.

6. IMPORTI MINIMI E MASSIMI DI PROGETTO

Investimenti proposti dovranno avere le seguenti dimensioni:

spesa massima ammissibile ad aiuto	€ 1.000.000,00;
spesa minima ammissibile ad aiuto	€ 100.000,00.

I suddetti importi si intendono comprensivi anche delle voci di costo relative alle spese generali.

Non verranno considerati ammissibili a finanziamento i progetti il cui importo totale risulti, anche in relazione agli esiti dell'istruttoria tecnica di conformità ai criteri precedentemente esposti, inferiore al valore minimo sopraindicato.

E' data facoltà alle imprese richiedenti di presentare progetti superiori al suddetto importo massimo. In questo caso il contributo massimo concedibile verrà calcolato nel rispetto dei suddetti limiti massimi di spesa.

7. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

Ai fini dell'accesso al sostegno previsto i soggetti già definiti al punto 1. dovranno rispettare le seguenti condizioni:

- a) proporre investimenti conformi a quanto indicato nel presente Programma Operativo;
- b) dimostrare che l'investimento determini una reale redistribuzione del reddito ai produttori di base (imprese agro-forestali), unitamente alla certezza del ritiro del prodotto e di servizi offerti;
- c) dimostrare che l'investimento proposto determini un miglioramento del rendimento globale dell'impresa. La condizione si intende assolta qualora l'investimento sottenda il raggiungimento di almeno una delle seguenti condizioni:
 - aumento del fatturato dell'impresa;
 - consolidamento dell'occupazione;
 - ottenimento di livelli di sicurezza e condizioni di lavoro superiori a quelli previsti dalla normativa obbligatoria;
 - utilizzo di fonti energetiche rinnovabili ed ecocompatibili, anche in funzione di un riutilizzo a tale fine di scarti e/o sottoprodotti di provenienza agroforestale;
 - diminuzione dei costi unitari di produzione;
- d) dimostrare la fattibilità del progetto sotto l'aspetto tecnico-logistico.

Il possesso dei predetti requisiti dovrà essere comprovato, con riferimento a ciascuno di essi, attraverso:

- a) relazione di progetto e relativi allegati tecnici;
- b) per le imprese che non producono direttamente le materie prime legnose dimostrazione dell'esistenza di impegni e/o vincoli contrattuali già in essere fra impresa e produttori di base (imprese agro-forestali), che coprano almeno il 75% della materia prima cui l'investimento è dedicato, comprovati:
 - da statuto o regolamento in base al quale risulti il rapporto di conferimento da parte dei soci;
 - da contratti/impegni di acquisto e/o di coltivazione stipulati con produttori singoli o associati che quantifichino la ricaduta di cui gli stessi beneficino.

I contratti/impegni devono avere durata almeno annuale ed essere rinnovati fino al terzo anno successivo alla realizzazione del progetto. Ulteriori elementi riguardanti contenuti, tipologie, decorrenza, modalità di rinnovo, sono indicate nell'Allegato B) al presente Programma Operativo;

- c) specifica relazione tecnico e/o economica;

- d) documentazione autorizzativa cui l'investimento è subordinato. Nel caso dette autorizzazioni non siano ancora perfezionate all'atto della domanda, specifica dichiarazione a firma del richiedente e di professionista abilitato che fornisca elementi atti a garantire la cantierabilità dell'opera.

Nel caso di investimenti rivolti esclusivamente all'acquisto di impianti, macchinari ed attrezzature, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a firma del Legale Rappresentante attestante l'ubicazione dei medesimi.

8. CRITERI DI PRIORITA'

I progetti che rientrano nelle tipologie di intervento precedentemente descritte, presentati da imprese che soddisfino i requisiti di cui al punto 7. del presente Programma Operativo, verranno valutati utilizzando i seguenti criteri.

8.1 TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO

Questo parametro identifica la rispondenza dell'intervento proposto alle esigenze di ammodernamento e ristrutturazione definite nella scheda di Misura del P.S.R..

Ai fini dell'utilizzo e dell'applicazione del criterio, i singoli interventi si considerano riferiti a tipologie preferenziali quando la percentuale di investimenti riconducibili a una tipologia preferenziale è superiore al 60% del costo totale del progetto, al netto della voce spese generali. Un progetto può essere ricondotto ad un'unica tipologia preferenziale.

Il criterio ha un peso massimo di **10 punti** ed è graduato a livello di singola tipologia come di seguito specificato.

8.1 a) Interventi finalizzati ad aumentare il valore economico delle foreste attraverso il miglioramento e la differenziazione dell'assortimento legnoso

L'aumento della redditività dell'utilizzo delle risorse forestali presuppone una classificazione che ne individui, in modo certo, le caratteristiche in funzione della specifica lavorazione industriale cui sarà destinato. Conseguentemente, individuare a quale classe -determinata in funzione della qualità e dimensione del prodotto grezzo - appartiene il legname da immettere sul mercato diventa presupposto indispensabile ai fini della remunerazione del prodotto finito e della conseguente ricaduta sull'impresa agro - forestale.

In particolare quando si opera su un mercato locale, non disporre di una razionale classificazione può determinare la messa sul mercato di materiale potenzialmente di pregio, ma che viene venduto per impieghi molto meno remunerativi e di conseguenza ad un prezzo inferiore di quello reale di mercato (perdita di valore).

La progressiva adozione di norme di classificazione, applicabili al legname abbattuto influisce sui metodi di vendita (riduzione della vendita boschi in piedi), comporta il miglioramento e la razionalizzazione delle operazioni post abbattimento (trasporto,

stoccaggio, ecc), costituisce presupposto per il recupero di biomasse di origine agro forestale precedentemente non o scarsamente utilizzate (ramature, cortecce, scarti legnosi in generale) ai fini di un successivo utilizzo a scopi energetici.

In funzione delle precedenti considerazioni vengono pertanto esplicitate le seguenti tipologie di investimenti ed i relativi pesi a ciascuna attribuiti:

- investimenti strutturali finalizzati ad un miglioramento/razionalizzazione delle fasi di stoccaggio, logistica e classificazione: **7 punti**
- investimenti strutturali finalizzati ad un miglioramento/razionalizzazione delle fasi di stoccaggio, logistica e classificazione - pari almeno al 60% del spesa prevista al netto della voce spese generali – nonché una ulteriore componente di meccanizzazione pari almeno al 20% del costo del progetto al netto della voce spese generali: **9 punti**
- investimenti finalizzati al recupero di biomasse di origine agro-forestale precedentemente non o scarsamente utilizzato (ramature, cortecce, scarti legnosi in generale) ai fini di un successivo utilizzo a scopi energetici: **4 punti**.

8.1 b) Investimenti finalizzati all’ottimizzazione ed all’innovazione tecnologica della meccanizzazione

Sono inseriti in questa tipologia i progetti dedicati all’acquisto di macchine e attrezzature per utilizzazioni forestali finalizzate alla prima lavorazione e condizionamento degli assortimenti legnosi compreso il trasporto, la sramatura, la scortecciatura, il taglio e la triturazione. In quest’ambito vengono dettagliate le seguenti condizioni ed i relativi pesi a ciascuna attribuiti:

- investimenti dedicati (60% della spesa prevista al netto della voce spese generali) a macchinari/impianti specifici che prevedano l’introduzione di soluzioni tecnologiche innovative, intese come miglioramento della precedente operatività a livello di processo/prodotto: **6 punti**
- investimenti dedicati (60% della spesa prevista al netto della voce spese generali) a macchinari/impianti generici (es. trattrici prive di impianti fissi specifici per abbinamento con attrezzatura, autocarri, macchine movimentazione terra, ecc): **4 punti**.

I pesi attribuiti alle tipologie di cui ai punti 8.1 a) ed 8.1 b) saranno aumentati di **1 punto** nel caso i progetti prevedano una quota di spesa pari almeno al 10% del costo del complessivo al netto della voce spese generali per materiale antinfortunistico (protezione individuale e collettiva) nel rispetto del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

8.2 PRIORITA' TERRITORIALE

Questo parametro premia l'ubicazione dell'investimento proposto rispetto alle zone preferenziali individuate nella scheda di Misura del P.S.R. ed, in subordine, rispetto a specifiche aree che rivestono particolare importanza economico e/o ambientale per la filiera legno.

Il criterio ha un peso massimo di **4 punti** come di seguito graduati.

a) Priorità territoriale definita dal P.S.R.:

- Aree collinari e montane, così come definite dal Piano forestale regionale 2007/2013 approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna del 23 novembre 2006, n. 90: **3 punti**

b) Altre priorità di carattere territoriale quali di seguito definite:

- Aree ricadenti nella Rete Natura 2000: Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e/o Zone di Protezione Speciale (ZPS): **0,5 punti**;
- Aree naturali Protette (Parchi nazionali, interregionali o regionali istituiti, Riserve naturali statali o regionali istituite): **0,5 punti**;
- Aree di Riequilibrio Ecologico (ARE) istituite: **0,5 punti**;
- Comuni con indice di boscosità superiore all'80%: **1 punto**;
- Aree di interesse paesaggistico-ambientale, aree di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua ed aree di tutela naturalistica individuate dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale vigente e corrispondenti agli artt. 17, 18, 19 e 25 del Piano Territoriale Paesistico Regionale: **0,5 punti**.

I singoli punteggi di cui alla lettera b) non sono fra loro cumulabili.

Nel caso di progetti che prevedano più interventi ubicati in aree diverse, il punteggio sarà attribuito rapportando il peso dell'area su cui è ubicato il singolo intervento alla quota di investimento destinata all'intervento medesimo e sommando i valori così ottenuti.

Per gli investimenti riferibili solo all'acquisto di macchine, attrezzi e dispositivi per la sicurezza si fa riferimento al centro aziendale/operativo dell'impresa.

8.3 PRIORITA' GENERALI

Rappresentano una classe di priorità finalizzata a valutare ulteriori elementi qualitativi del progetto proposto.

In linea generale, si riferiscono a requisiti oggettivi e documentabili al momento della presentazione del progetto.

La classe ha un peso complessivo di **10 punti** ed è suddivisa con riferimento ai singoli criteri e rispettivi pesi di seguito descritti.

8.3.a Provenienza della materia prima

Il criterio premia i progetti che utilizzano prevalentemente assortimenti legnosi provenienti da boschi gestiti attraverso un Piano di Assestamento forestale o Piano di Coltura e Conservazione, quali definiti dalla normativa vigente, ha un peso di **4 punti** ed è attribuito qualora sia dimostrata la provenienza di almeno il 60% della materia prima oggetto di investimento dalle suddette superfici boscate.

8.3.b Integrazione di filiera

Il criterio è riferito alle concrete ed oggettive garanzie che l'investimento proposto determini una reale redistribuzione del reddito ai produttori di base (imprese agro-forestali), unitamente alla certezza del ritiro del prodotto e di servizi offerti.

Il criterio ha un peso massimo di **4 punti** ed è applicato in funzione delle seguenti condizioni:

- 1) certezza di ritiro/acquisto del prodotto (attribuibile anche in caso di auto approvvigionamento) : **1 punto**;
- 2) prezzo determinato in funzione di oggettivi e verificabili parametri qualitativi: **1 punto**;
- 3) servizi offerti: **1 punto**;
- 4) contratti/impegni di acquisto stipulati con Organizzazioni dei produttori riconosciute ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale: **1 punto**;
- 5) contratti/impegni stipulati con produttori di base singoli/associati controfirmati dalle Organizzazioni Professionali e/o di settore maggiormente rappresentative della base agricola - forestale: **1 punto**.

Le condizioni di cui ai punti 4) e 5) sono fra loro alternative.

8.3.c Vantaggi per l'occupazione

Il criterio fa riferimento alla valorizzazione del dialogo sociale e si pone come finalità il consolidamento e lo sviluppo della competitività dell'impresa nel rispetto dei principi di stabilizzazione e qualificazione del lavoro attraverso specifici accordi siglati con le parti sociali. Il criterio ha un peso di **2 punti** ed è attribuito nel caso in cui il progetto sia supportato da accordi siglati con le parti sociali che dimostrino vantaggi per i lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro in funzione del progetto stesso.

Per ulteriori specifiche riguardo l'applicazione dei criteri ed il calcolo dei punteggi, nonché sulla documentazione da produrre ai fini dell'accesso alle singole priorità si rimanda all'allegato C) al presente Programma Operativo.

9. CRITERI DI PRECEDENZA

Ai fini della formulazione della graduatoria, i progetti che risultino a pari merito, in esito all'applicazione dei criteri di cui al precedente punto 8. verranno collocati in graduatoria in base ai seguenti criteri di precedenza da utilizzarsi nell'ordine di seguito riportato:

- iniziative ubicate in area svantaggiata ai sensi della Direttiva 268/75/CEE;
- iniziative dedicate a maggiori volumi di materia prima forestale;
- iniziative proposte da imprese con maggior fatturato.

In caso di ulteriore parità prederanno gli investimenti con maggiore importo di spesa ammissibile.

10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Responsabile del procedimento amministrativo Gianna Claudia Orlandini - Servizio Aiuti alle imprese - Direzione Generale Agricoltura - Regione Emilia-Romagna, Viale Silvani 6, 40122 Bologna.

11. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande di contributo devono essere presentate - secondo le modalità procedurali fissate con determinazione dell'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) n. 4355 del 18 aprile 2008 ed utilizzando il Sistema Operativo pratiche (SOP) e la specifica modulistica predisposta ed approvata da AGREA medesima, reperibile sul sito <http://agrea.regione.emilia-romagna.it>. - successivamente alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna dal 15 aprile 2009 al 16 giugno 2009.

Le domande presentate oltre il termine perentorio del 16 giugno 2009 saranno escluse ai fini dell'accesso agli aiuti disposti dal presente Programma Operativo.

Le domande devono essere corredate dalla seguente documentazione:

- 1) schede di misura relative agli aspetti anagrafici, finanziari, progettuali dell'investimento (Allegati 4/A, 4/B);
- 2) relazione generale che sviluppi i seguenti punti:
 - finalità del progetto e coerenza con gli obiettivi generali e operativi previsti dalla scheda di Misura e gli strumenti di pianificazione territoriale vigenti (P.T.C.P.,

P.S.C., P.T.P., Piani di gestione riserve naturali, Piano forestale regionale, Piani di bacino, eventuali Piani di gestione Siti Rete Natura 2000, ecc.);

- vincoli presenti nell'area di intervento ed eventuali interferenze di tipo ambientale. Si dovrà in particolare, indicare se l'area oggetto di intervento ricada, anche solo parzialmente, in una delle seguenti aree di tutela ambientale o di gestione forestale quali:
 - Zona di Protezione Speciale (Z.P.S.) o Sito di Importanza Comunitaria (S.I.C.);
 - Aree Naturali Protette (Parchi nazionali, interregionali o regionali istituiti, Riserve naturali statali o regionali istituite);
 - Aree di interesse paesaggistico-ambientale, aree di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua ed aree di tutela naturalistica individuate dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale vigente e corrispondenti agli artt. 17, 18, 19 e 25 del Piano Territoriale Paesistico Regionale;
 - Patrimonio (Demanio) forestale regionale e altre proprietà pubbliche;
 - Aree di Riequilibrio Ecologico (ARE) istituite;

3) delibera del Consiglio d'Amministrazione riguardante:

- l'approvazione del progetto definitivo, la delega al Legale Rappresentante a presentare domanda e ad assolvere a tutti gli adempimenti relativi;
- l'assunzione in modo pieno e incondizionato, in caso di finanziamento, dell'impegno, a non distogliere dalla prevista destinazione per almeno 10 anni gli immobili e gli impianti fissi e per almeno 5 anni i macchinari e le attrezzature mobili ammessi a contributo, dalla data di acquisizione dei beni idoneamente documentata, così come stabilito dall'art. 19 della L.R. 30 maggio 1997, n. 15.

Nel caso di imprese la cui forma giuridica non preveda la presenza di tale organo occorre presentare dichiarazione a firma del Legale Rappresentante riguardante l'assunzione in modo pieno e incondizionato, in caso di finanziamento, dell'impegno a non distogliere dalla prevista destinazione per almeno 10 anni gli immobili e gli impianti fissi e per almeno 5 anni i macchinari e le attrezzature mobili ammessi a contributo, dalla data di acquisizione dei beni idoneamente documentata, così come stabilito dall'art. 19 della L.R. 30 maggio 1997, n. 15;

- 4) bilancio relativo all'ultimo esercizio sociale, completo delle relazioni di corredo. Per le imprese individuali e le società di persone è necessario allegare anche copia della denuncia dei redditi. Nel caso di imprese di recente costituzione, che non dispongano ancora di bilancio approvato, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a firma del Legale Rappresentante attestante tale condizione;
- 5) certificato rilasciato dalla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura competente, attestante che a carico dell'impresa non risulta pervenuta

dichiarazione di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata;

- 6) documentazione comprovante il titolo di possesso dell'area e/o dell'immobile su cui insiste l'investimento (da produrre anche nel caso di investimenti rivolti esclusivamente all'acquisto di impianti macchinari ed attrezzature);
- 7) progetto definitivo composto di: relazione tecnica descrittiva dell'investimento che si intende realizzare, computo metrico estimativo analitico, disegni e preventivi.

Tale progetto, dovrà essere elaborato secondo le indicazioni che seguono:

- per le spese relative alle sistemazioni esterne ed alle opere edili ed affini propriamente dette (entrambe a misura), si dovrà applicare il "Prezzario regionale per opere ed interventi in agricoltura – Adeguamento 2007" – approvato con deliberazione regionale n. 1834 del 26 novembre 2007, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 183 del 18 dicembre 2007 e consultabile sul sito - www.regione.emilia-romagna.it.

Per le voci non contemplate dovrà essere fornita una specifica analisi del prezzo applicato;

- tavole progettuali quotate riportanti le opere edili e gli impianti idrico-sanitario, elettrico, ecc., rispondenti alla documentazione da fornire o già fornita al Comune competente per ottenere il rilascio dei necessari permessi urbanistici. Nel caso di progetti che prevedano opere di ristrutturazione è necessario allegare anche i disegni quotati che riproducano la situazione prima dell'intervento;
 - opere a preventivo (opere edili ed affini complementari; strutture prefabbricate; impianti idrico-sanitario, elettrico, ecc.; macchinari; attrezzature; impianti specifici; investimenti immateriali): il calcolo della spesa dovrà essere fatto sulla base d'offerta contenuta nei preventivi di almeno tre diverse imprese fornitrici specializzate ed in concorrenza tra loro, omogenei per oggetto. Occorre inoltre predisporre apposito prospetto di raffronto, con l'indicazione del preventivo scelto e della motivazione della scelta, firmato dal Legale Rappresentante ed asseverato da professionista/i di provata esperienza (Allegato D);
 - documentazione autorizzativa cui l'investimento è subordinato. Nel caso dette autorizzazioni non siano ancora perfezionate all'atto della domanda, specifica dichiarazione a firma del richiedente e di professionista abilitato che fornisca elementi atti a garantire la cantierabilità dell'opera. Nel caso di investimenti rivolti esclusivamente all'acquisto di impianti, macchinari ed attrezzature, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a firma del Legale Rappresentante attestante l'ubicazione dei medesimi;
- 8) dimostrazione che l'investimento proposto determina una reale redistribuzione del reddito ai produttori di base (imprese agro-forestali), unitamente alla certezza del ritiro del prodotto e di servizi offerti comprovati - per le imprese che non producono direttamente le materie prime legnose - da:

- statuto o regolamento in base al quale risulti il rapporto di conferimento da parte dei soci per le imprese che trasformano e/o commercializzano materia prima conferita da produttori di base singoli o associati;
 - impegni e/o vincoli contrattuali già in essere fra impresa e produttori di base (imprese agro-forestali), che coprano almeno il 75% della materia prima cui l'investimento è dedicato che quantifichino la ricaduta di cui gli stessi beneficino per le altre tipologie di impresa (Allegato B);
- 9) relazione tecnico e/o economica che dimostri come l'investimento proposto determini un miglioramento del rendimento globale dell'impresa in funzione del raggiungimento di una o più delle condizioni riportate al punto 7, lettera c).

E' facoltà del richiedente avvalersi di quanto previsto dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di documentazione amministrativa".

Dovrà inoltre essere presentata la documentazione necessaria ai fini dell'eventuale attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di priorità e di precedenza riportati ai punti 8. e 9. secondo le modalità di cui all'Allegato C.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere formalmente eventuale documentazione necessaria ai fini della verifica dell'ammissibilità delle istanze. In tale ipotesi, le integrazioni dovranno essere prodotte entro quindici giorni, calcolati dalla data di ricevimento della formale richiesta, pena la decadenza dalla possibilità di accedere agli aiuti oggetto del presente Programma Operativo.

Non è ammesso produrre o perfezionare documentazione finalizzata all'attribuzione dei punteggi di priorità/preferenza - di cui al punto 8. e 9. - successivamente alla data di presentazione della domanda.

La Regione effettuerà controlli sulla corrispondenza al vero di quanto attestato nelle singole dichiarazioni e nella documentazione prodotta a supporto delle domande su un campione di almeno il 5% delle stesse.

12. MODALITA' E TEMPI DELL'ISTRUTTORIA

Entro il 30 settembre 2009 le domande pervenute saranno istruite ed esaminate da un apposito Gruppo di valutazione, nominato con atto formale del Direttore Generale Agricoltura, che provvederà preliminarmente a proporre le eventuali esclusioni ed in seguito ad attribuire i punteggi di merito riferiti ai criteri di priorità e ad applicare i criteri di precedenza avvalendosi, se necessario, del supporto tecnico del Servizio Aiuti alle Imprese.

A conclusione della precedente fase, il Gruppo di Valutazione formulerà una proposta di graduatoria dei progetti ritenuti ammissibili.

Entro il 5 novembre 2009, il dirigente competente provvederà all'approvazione della graduatoria degli interventi ammessi, alla definizione del relativo importo massimo di spesa ammissibile nonché dell'ammontare massimo del contributo concedibile. Nel medesimo atto verranno indicate le domande escluse.

Per quanto non espressamente indicato, al procedimento istruttorio si applicano le disposizioni di cui alla Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

13. UTILIZZO DELLE GRADUATORIE E CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO PUBBLICO

I progetti inseriti in graduatoria verranno finanziati nell'ordine della graduatoria stessa fino ad esaurimento delle risorse assegnate al presente Programma Operativo.

Le imprese i cui progetti risultino posizionati utilmente ai fini dell'accesso agli aiuti verranno invitate ad integrare la domanda con la seguente documentazione:

- 1) documentazione autorizzativa cui l'investimento è subordinato (se necessaria e non presentata all'atto della domanda) quale:
 - permesso di costruire;
 - valutazione di incidenza effettuata dall'Ente competente - ai sensi del D.P.R. n. 357 dell'8 settembre 1997 e del D.M. 3 aprile 2000, nonché della L.R. 7/04 e della deliberazione della Giunta regionale n. 1191/07 - qualora gli interventi previsti ricadano interamente o parzialmente in Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) e/o in Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.);
 - nulla-osta rilasciato dall'Ente di gestione del Parco o, nel caso di Riserva, dalla Provincia competente qualora l'area oggetto di intervento ricada, anche parzialmente in un'Area protetta o in una Riserva naturale;
- 2) certificato rilasciato dalla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura competente, attestante che a carico dell'impresa non risulta pervenuta dichiarazione di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato, amministrazione controllata. Tale certificato deve essere emesso dalla C.C.I.A.A. utilizzando il sistema informativo della Prefettura di Roma (dicitura antimafia);
- 3) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, a firma del Legale Rappresentante, attestante la dimensione dell'impresa con allegati gli schemi di cui al comma 6 dell'articolo 4 del Decreto del Ministero delle Attività Produttive 18 aprile 2005, debitamente compilati.

La suddetta documentazione dovrà essere prodotta entro sessanta giorni calcolati dalla data di ricevimento della formale richiesta. In caso di mancato rispetto del suddetto termine l'impresa beneficiaria decadrà dalla possibilità di accedere ai benefici previsti.

La documentazione prodotta sarà sottoposta all'esame del Gruppo di Valutazione per confermare la sussistenza dei requisiti e delle condizioni che hanno determinato la condizione di ammissibilità e/o il punteggio di merito attribuito, ovvero per ridefinire tale condizione e/o il punteggio e la conseguente posizione in graduatoria.

Successivamente, il dirigente competente provvederà, con propri atti formali, alla quantificazione in via definitiva della spesa ammessa, alla concessione dei contributi spettanti ai singoli soggetti, alla fissazione delle prescrizioni tecniche relative alla regolare esecuzione del progetto. Pertanto, esclusivamente ai suddetti atti dirigenziali, viene riconosciuta la natura formale e sostanziale di provvedimenti concessori a favore dei soggetti beneficiari.

L'erogazione del contributo - da parte dell'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna - potrà avvenire, successivamente all'esecutività dell'atto di concessione, secondo le modalità procedurali ed utilizzando la specifica modulistica predisposta da AGREA medesima.

È prevista la possibilità di presentare domanda di erogazione di anticipo sul contributo concesso ad avvenuto inizio dei lavori attestato dal beneficiario.

L'erogazione di detta anticipazione - pari al 20% del contributo concesso - è comunque subordinata alla presentazione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa prestata a favore dell'Organismo Pagatore da parte di Enti Autorizzati. La garanzia deve essere rilasciata per un importo pari al 110% dell'importo anticipato e dovrà avere efficacia fino a quando non sia rilasciata apposita autorizzazione allo svincolo da parte dell'Organismo Pagatore.

La garanzia fideiussoria deve essere rilasciata conformemente allo schema predisposto da AGREA e completata della conferma di validità richiesta dall'Amministrazione alla Direzione Generale dell'Istituto garante.

Lo schema predisposto da AGREA è scaricabile nella versione aggiornata nell'apposita sezione dedicata alla modulistica nel sito internet di AGREA (<http://agrea.regione.emiliaromagna.it>). La presentazione di schemi difformi, incluse eventuali versioni obsolete, può causare la restituzione della garanzia con pregiudizio dell'erogazione degli aiuti. L'Amministrazione regionale provvederà a trasmettere ad AGREA l'originale del contratto di fidejussione corredato dalla conferma di validità.

Ad avvenuta conclusione dell'intervento, il soggetto beneficiario dovrà richiedere - secondo le modalità definite nell'atto di concessione ed attraverso domanda di pagamento - il saldo del contributo, ovvero minor somma.

L'erogazione da parte di AGREA avverrà subordinatamente all'esecuzione dei dovuti controlli e previo accertamento della realizzazione del progetto ed approvazione della relativa documentazione tecnica, amministrativa e contabile.

14. TEMPI DI ESECUZIONE DEI LAVORI

I lavori relativi all'investimento approvato dovranno essere ultimati entro dodici mesi dalla data di notifica dell'atto dirigenziale di concessione del contributo. La Regione potrà concedere proroghe a detto termine non superiori a 180 giorni, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 18, comma 2, della L.R. 15/1997.

Il mancato rispetto del termine fissato per l'ultimazione dell'investimento comporta la revoca del contributo, anche se in parte già erogato.

15. VARIANTI

Le imprese beneficiarie devono preventivamente richiedere alla Regione l'autorizzazione ad apportare modifiche ai progetti presentati, pena la decadenza dagli aiuti previsti.

A tale riguardo si specifica che sono considerate varianti al progetto:

- cambiamento di beneficiario;
- cambio di sede dell'investimento;
- modifiche tecniche sostanziali delle opere approvate;
- modifica della tipologia di opere approvate.

La Regione si riserva di autorizzare, con atto formale del dirigente competente, le richieste di varianti in funzione della loro ammissibilità e subordinatamente alla verifica che la modifica proposta non incida sulla graduatoria di merito rendendo l'iniziativa non più prioritaria rispetto alle altre.

In ogni caso la variante richiesta non potrà comportare un aumento della spesa ammissibile e di conseguenza del contributo concesso. Ciò premesso, di norma, non sono considerate varianti gli interventi disposti dal direttore dei lavori relativi ad aspetti di dettaglio o soluzioni tecniche migliorative ed i cambi di preventivo nel caso sussista una palese identificazione del bene, fermo restando il limite di spesa ammesso in sede istruttoria.

16. INCOMPATIBILITA' E VINCOLI

Non potranno accedere a beneficio gli investimenti proposti da soggetti che risultino esclusi da agevolazioni in materia di agricoltura ai sensi dell'articolo 18, terzo comma, della L.R. 15/1997 e dall'art. 31, comma 2, del Reg. (CE) 1975/2006.

I beni acquistati e le opere realizzate nell'ambito dei progetti ammessi a finanziamento sono soggetti a vincolo di destinazione di durata decennale per i beni immobili ed impianti fissi e quinquennale per ogni altro bene. Detto vincolo decorre dalla data di acquisizione del bene idoneamente documentata.

Le imprese beneficiarie hanno l'obbligo di garantire l'applicazione ed il mantenimento degli impegni e/o vincoli contrattuali con i produttori agricoli di base, che hanno costituito condizione di ammissibilità ai fini dell'accesso ai benefici in oggetto, nei tre anni successivi all'ultimazione dell'investimento identificata con la data del verbale di accertamento finale di regolare esecuzione del progetto.

Ai sensi di quanto disposto dall'Allegato VI del Reg. (CE) 1974/2006 - paragrafo 2.2. "Competenze dei beneficiari" - nel caso di operazioni che comportano investimenti di costo complessivo superiore a 50.000 euro è fatto obbligo l'affissione di una targa informativa e se il costo complessivo è superiore a 500.000 euro l'installazione di un cartello.

I cartelli e le targhe devono riportare una descrizione del progetto conforme alle prescrizioni di cui al punto 3.1 dello stesso allegato VI. Queste informazioni devono occupare almeno il 25 % dello spazio del cartello o della targa.

17. REVOCHE E SANZIONI

I contributi concessi, anche se in parte già erogati, sono revocati qualora il soggetto beneficiario:

- non realizzi l'intervento entro i termini stabiliti;
- realizzi opere difformi da quelle autorizzate;
- non ottemperi a specifiche prescrizioni previste nei singoli atti di concessione;
- non raggiunga gli obiettivi in relazione ai quali i contributi sono stati concessi;
- non rispetti gli obblighi ed i vincoli di cui al precedente punto 16) fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19, comma 2, della L.R. 15/1997;
- non rispetti le prescrizioni fissate nel presente Programma Operativo;
- fornisca indicazioni non veritiere tali da indurre l'Amministrazione in grave errore.

La revoca del contributo comporta l'obbligo della restituzione delle somme eventualmente percepite con interesse calcolato al tasso legale.

Ai sensi dell'art. 18, comma 3, della L.R. 15/1997, l'interesse è maggiorato di quattro punti a titolo di sanzione amministrativa; è prevista inoltre l'esclusione fino ad anni cinque da ogni agevolazione in materia di agricoltura.

L'eventuale rinuncia alla realizzazione delle opere, inoltrata successivamente al termine stabilito per la fine dei lavori, è equiparata al non rispetto dei termini di realizzazione fissati e alla violazione di specifiche prescrizioni e comporta l'applicazione delle sanzioni sopra specificate.

Si applicano inoltre gli impegni ed i livelli di riduzione ed esclusione fissati dalla deliberazione 30 giugno 2008, n. 1006 previsti per l'Azione della Misura 123. nonché le previsioni di cui all'art. 31 del Reg. (CE) 1975/2006.

18. CONTROLLI

L'Amministrazione regionale deve effettuare sui beneficiari i controlli di ammissibilità delle domande di aiuto e sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto notorio ad esse allegate.

Tutti i controlli sono da eseguire secondo le modalità definite da AGREA.

Verranno eseguiti i seguenti controlli:

- a) amministrativi sulle domande di aiuto in merito al possesso, da parte dei richiedenti, dei requisiti d'accesso e delle eventuali priorità dichiarate;
- b) amministrativi sulle domande di pagamento finalizzati alla verifica:
 - che il documento di spesa attestante il pagamento del servizio da parte del richiedente e la richiesta di liquidazione si riferiscano all'aiuto concesso;
 - che non siano presenti vizi formali non sanabili;
- c) in loco a campione "*in itinere*" prima dell'effettuazione del pagamento;
- d) "*ex post*" per verificare il mantenimento degli impegni assunti.

L'esito positivo dei controlli di cui alle lettere a), b) e c) è condizione necessaria per la liquidazione, in favore del titolare dell'aiuto, dell'importo dovuto.

19. DISPOSIZIONI FINALI

La Regione Emilia-Romagna si riserva in ogni momento qualsiasi accertamento per verificare l'applicazione conforme del presente Programma Operativo.

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni, si fa rinvio alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

Allegato A)**“ELEMENTI PER DEFINIRE LA DIMENSIONE DELL'IMPRESA”****DEFINIZIONI IN BASE AL DECRETO
DEL MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE 18/04/2005****MICROIMPRESA**

devono sussistere contemporaneamente 2 condizioni:

- 1) N. Occupati < 10 (ULA)
- 2) Fatturato annuo \leq 2 Meuro
oppure
2) Totale di bilancio \leq 2 Meuro

I dati devono riferirsi all'ultimo bilancio chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione, per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974 n. 689 ed in conformità agli articoli 2423 e seguenti del codice civile. Per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale dell'attivo patrimoniale risultanti alla stessa data. Inoltre occorre verificare se ci sono imprese associate e/o collegate. La verifica dell'esistenza di imprese associate e/o collegate all'impresa richiedente è effettuata con riferimento alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione sulla base dei dati in possesso della società (ad esempio libro soci), a tale data, e delle risultanze del registro delle imprese. **Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione sia associata ad una o più imprese**, ai dati degli occupati e del fatturato o dell'attivo patrimoniale dell'impresa richiedente si sommano, in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (in caso di difformità si prende in considerazione la più elevata tra le due) i dati dell'impresa o delle imprese situate immediatamente a monte o a valle dell'impresa richiedente medesima. Nel caso di partecipazioni incrociate si applica la percentuale più elevata. Ai fini della determinazione dei dati delle imprese associate all'impresa richiedente, devono inoltre essere interamente aggiunti i dati relativi alle imprese che sono collegate a tali imprese associate a meno che i loro dati non siano stati già ripresi tramite consolidamento. I dati da prendere in considerazione sono quelli desunti dal bilancio di esercizio ovvero, nel caso di redazione di bilancio consolidato, quelli desunti dai conti

consolidati dell'impresa o dai conti consolidati nei quali l'impresa è ripresa tramite consolidamento. **Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione sia collegata ad una o più imprese**, i dati da prendere in considerazione sono quelli desunti dal bilancio consolidato. Nel caso in cui le imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa richiedente non siano riprese nei conti consolidati, ovvero non esistano conti consolidati, **ai dati dell'impresa richiedente si sommano interamente i dati degli occupati e del fatturato o del totale di bilancio desunti dal bilancio di esercizio di tali imprese**. Devono inoltre essere aggiunti, in misura proporzionale, i dati delle eventuali imprese associate alle imprese collegate – situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime – a meno che tali dati non siano stati già ripresi tramite i conti consolidati in proporzione almeno equivalente alle percentuali delle associate. Ad eccezione dei casi riportati al punto “IMPRESA ASSOCIATA”, un'impresa è considerata sempre di grande dimensione qualora il 25% o più del suo capitale o dei suoi diritti di voto sono detenuti direttamente o indirettamente da un ente pubblico oppure congiuntamente da più enti pubblici. Il capitale e i diritti di voto sono detenuti indirettamente da un ente pubblico qualora siano detenuti per il tramite di una o più imprese.

N. OCCUPATI (U.L.A.)

Il numero degli occupati corrisponde al numero di unità-lavorative-anno (ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre quelli a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni ULA. Il periodo da prendere in considerazione è quello cui si riferiscono i dati di bilancio per la determinazione di PMI. Si considerano dipendenti dell'impresa anche i proprietari gestori (imprenditori individuali) ed i soci che svolgono attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti; con riferimento a questi ultimi gli stessi devono percepire un compenso per l'attività svolta diverso da quello di partecipazione agli organi amministrativi della società. Al fine del calcolo in termini di ULA il socio che percepisce tali compensi viene considerato una ULA a meno che il contratto che regola i rapporti tra la società ed il socio stesso specifichi una durata inferiore all'anno (in tal caso si calcola la frazione di ULA). Non sono conteggiati gli apprendisti con contratto di apprendistato e le persone con contratto di formazione o con contratto di inserimento. Il calcolo si effettua a livello mensile, considerando un mese l'attività lavorativa prestata per più di 15 giorni solari.

Ai fini del calcolo delle ULA i dipendenti occupati part-time sono conteggiati come frazione di ULA in misura proporzionale al rapporto tra le ore di lavoro previste dal contratto part-time e quelle fissate dal contratto collettivo di riferimento. Ad esempio, qualora il contratto di riferimento preveda l'effettuazione di 36 ore settimanali e quello part-time 18, il dipendente viene conteggiato pari a 0,5 ULA per il periodo di lavoro; qualora il contratto di riferimento preveda l'effettuazione di 40 ore settimanali e quello part-time di 28, il dipendente viene conteggiato pari a 0,7 ULA per il periodo di lavoro. Per quanto riguarda i congedi di maternità, paternità e parentali, regolati dal Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, gli stessi non devono essere conteggiati.

FATTURATO E TOTALE BILANCIO

Fatturato: corrisponde alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile, s'intende pertanto l'importo netto del volume d'affari che comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie della società, diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonché dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il volume d'affari;

Totale di bilancio: si intende il totale dell'attivo patrimoniale.

IMPRESA AUTONOMA

E' considerata autonoma l'impresa che non è né associata né collegata. In particolare è autonoma nel caso in cui il capitale dell'impresa sia disperso in modo tale che risulti impossibile determinare da chi è posseduto e l'impresa medesima dichiara di poter presumere in buona fede l'inesistenza di imprese associate e/o collegate.

IMPRESA ASSOCIATA

Sono considerate associate le imprese, non identificabili come imprese collegate, tra le quali esiste la seguente relazione: un'impresa detiene, da sola oppure insieme ad uno o più imprese collegate, il 25% o più del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa. La quota del 25% può essere raggiunta o superata senza determinare la qualifica di associate qualora siano presenti le categorie di investitori di seguito elencate, a condizione che gli stessi investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati all'impresa richiedente:

- a) Società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche esercitanti regolare attività di investimento in capitale di rischio che investono fondi propri in imprese non quotate a condizione che il totale investito da tali persone o gruppi di persone in una stessa impresa non superi 1.250.000 euro;
- b) Università o centri di ricerca pubblici e privati senza scopo di lucro;
- c) Investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;
- d) Enti pubblici locali, aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5.000 abitanti.

Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione sia associata ad una o più imprese, ai dati degli occupati e del fatturato o dell'attivo patrimoniale dell'impresa richiedente **si sommano, in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti** (in caso di difformità si prende in considerazione la più elevata tra le due), i dati dell'impresa o delle imprese situate immediatamente a monte o a valle dell'impresa richiedente medesima. Nel caso di partecipazioni incrociate si applica la percentuale più elevata. Ai fini della determinazione dei dati delle imprese associate all'impresa richiedente, devono inoltre essere interamente aggiunti i dati relativi alle imprese che sono collegate a tali imprese associate, a meno che i loro dati non siano

stati già ripresi tramite consolidamento. I dati da prendere in considerazione sono quelli desunti da bilancio di esercizio ovvero, nel caso di redazione di bilancio consolidato, quelli desunti dai conti consolidati dell'impresa o dai conti consolidati nel quali l'impresa è ripresa tramite consolidamento.

IMPRESA COLLEGATA

Sono considerate collegate le imprese fra le quali esiste una delle seguenti relazioni:

- a) L'impresa in cui un'altra impresa dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- b) L'impresa in cui un'altra impresa dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- c) L'impresa su cui un'altra impresa ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole;
- d) Le imprese in cui un'altra, in base ad accordi con altri soci, controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto.

Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione sia collegata ad una o più imprese, i dati da prendere in considerazione sono quelli desunti dal bilancio consolidato. Nel caso in cui le imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa richiedente non siano riprese nei conti consolidati, ovvero non esistano conti consolidati, **ai dati dell'impresa richiedente si sommano interamente i dati degli occupati e del fatturato o del totale di bilancio desunti dal bilancio di esercizio di tali imprese. Devono inoltre essere aggiunti**, in misura proporzionale, i dati delle eventuali imprese associate alle imprese collegate – situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime – a meno che tali dati non siano stati già ripresi tramite i conti consolidati in proporzione almeno equivalente alle percentuali delle associate.

Un'impresa può essere ritenuta collegata ad un'altra impresa tramite una persona o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto, a patto che esercitino la loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato in questione o su mercati contigui. Si considera contiguo il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle del mercato in questione. Al riguardo si precisa che, affinché si possa determinare il collegamento fra tali imprese, **debbono verificarsi contemporaneamente le seguenti condizioni:**

- a) La persona o il gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto devono possedere in entrambe le imprese, congiuntamente nel caso di più persone, partecipazioni in misura tale da detenerne il controllo in base alla vigente normativa nazionale;
- b) Le attività svolte dalle imprese devono essere ricomprese nella stessa Divisione della Classificazione delle attività economiche ISTAT 2002, ovvero un'impresa ha fatturato all'altra almeno il 25% del totale del fatturato annuo riferito all'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato prima della data di sottoscrizione della domanda di agevolazione.

PARTECIPAZIONE PERSONA/E FISICA/CHE

Un'impresa può essere ritenuta collegata ad un'altra impresa tramite una persona o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto, a patto che esercitino la loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato in questione o su mercati contigui. Si considera contiguo il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle del mercato in questione. Al riguardo si precisa che, affinché si possa determinare il collegamento fra tali imprese, **debbono verificarsi contemporaneamente le seguenti condizioni:**

- a) La persona o il gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto devono possedere in entrambe le imprese, congiuntamente nel caso di più persone, partecipazioni in misura tale da detenerne il controllo in base alla vigente normativa nazionale;
- b) Le attività svolte dalle imprese devono essere ricomprese nella stessa Divisione della Classificazione delle attività economiche ISTAT 2002, ovvero un'impresa ha fatturato all'altra almeno il 25% del totale del fatturato annuo riferito all'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato prima della data di sottoscrizione della domanda di agevolazione.

Allegato B)**CONTRATTI/IMPEGNI DI FORNITURA**

I contratti devono coprire almeno il 75% del prodotto/prodotti (materia prima) da commercializzare e/o trasformare cui l'investimento è dedicato, devono avere durata almeno annuale, devono essere rinnovati fino al terzo anno successivo alla realizzazione del progetto.

La percentuale del 75% è riferita alla materia prima utilizzata nella situazione pre-investimento. Nel caso il progetto proposto comporti un aumento di materia prima lavorata, la concessione dell'aiuto è subordinata all'adeguamento a tale percentuale dei quantitativi di materia prima coperta da contratti ad investimento ultimato.

I contratti/impegni devono essere efficaci alla data di presentazione della domanda e sottoscritti da entrambi i contraenti.

Nel caso di investimenti ex novo - proposti da imprese di nuova costituzione o rivolti a produzioni non inserite negli attuali cicli di lavorazione - sono ammessi contratti/impegni con decorrenza successiva alla data di presentazione della domanda ed identificata in quella in cui è prevista l'entrata in produzione dell'investimento.

I contratti/impegni devono riportare un prezzo di acquisto definito. Non sono ammissibili contratti riportanti diciture generiche quali, ad esempio, "miglior prezzo di mercato".

Il periodo di validità del contratto/impegno deve essere individuato da date esplicite, ciò vale anche nel caso di clausole di tacito rinnovo.

Le imprese che risultano beneficiarie dell'aiuto hanno l'obbligo di comunicare eventuali modifiche e/o variazioni ai contratti in essere e di fornire tempestivamente la documentazione attestante il rinnovo.

E' contemplata l'eventualità di sostituire il fornitore nel corso del periodo di validità dei contratti, e di modificare riferimenti e/o clausole purché le modifiche non comportino l'introduzione di elementi peggiorativi rispetto a quanto originariamente pattuito.

Nel caso di autoapprovvigionamento la condizione deve essere dichiarata con riferimento ai quantitativi di materia prima legnosa utilizzata.

Di seguito si riporta una traccia riferita ad un contratto stipulato con produttori forestali di base singoli o associati.

Si specifica che la traccia non ha carattere di testo vincolante ed è proposta al solo scopo di evidenziare i dati e le clausole obbligatori.

CONTRATTO DI FORNITURA

Fra _____ (produttore forestale) _____
e _____ (richiedente del contributo) _____

Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____
e residente in _____, nella sua qualità di Legale Rappresentante
della _____ (impresa forestale fornitrice della materia prima) _____
con sede legale in _____
P.I. _____ - C.F./CUAA _____

E

Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____
e residente in _____, nella sua qualità di Legale Rappresentante
della _____ (impresa richiedente del contributo) _____
P.I. _____ - C.F./CUAA _____

SI OBBLIGANO RISPETTIVAMENTE**Articolo 1****Obblighi del fornitore**

(la parte fornitrice) si impegna a fornire la seguente quantità di materia prima proveniente dalle superfici (indicare i mappali catastali):

Articolo 2**Obblighi dell'acquirente**

(la parte acquirente) si impegna a ritirare la materia prima sopracitata.

Articolo 3**Prezzo**

Il prezzo di acquisto della materia prima viene concordato in Euro _____
(indicare se viene riconosciuto una maggiorazione del prezzo in funzione di oggettivi e verificabili parametri qualitativi).

Articolo 4

Durata

Il presente contratto ha validità per il periodo dal _____ al _____ .

Eventuale articolo riferito a specifici servizi offerti dall'acquirente al fornitore

Ulteriori clausole (ritardi nella fornitura, penali, responsabilità per inadempimento, controversie tra le parti, clausole vessatorie, ecc.)

Luogo _____, data _____

IL VENDITORE

L'ACQUIRENTE

(Doppia firma in caso di clausole vessatorie)

Allegato C)**METODOLOGIA DA ADOTTARE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLE PRIORITÀ E DEL CALCOLO DEL PUNTEGGIO ED INDIVIDUAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE**

La metodologia di seguito indicata fa esatto riferimento al punto 8 “Criteri di priorità”:

8.1 TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO

E' necessario specificare la tipologia preferenziale richiesta. Un progetto può essere ricondotto ad un'unica tipologia preferenziale. Ai fini del calcolo della percentuale occorre fare riferimento alla disaggregazione dei costi indicata nell'apposito quadro annesso al modulo di domanda. La quota di investimento da rapportare al costo totale, al netto della voce spese generali, al fine del calcolo della percentuale è data dalla somma delle singole voci specificatamente ed oggettivamente ascrivibili alla tipologia prioritaria. Nel caso il costo di una singola voce sia solo parzialmente riconducibile alla predetta tipologia occorre produrre una specifica disaggregazione della voce. A supporto della metodologia precedentemente esposta, occorre produrre una breve nota tecnica che specifichi la priorità cui si ritiene di accedere ed uno schema di riepilogo in cui vengono richiamate e, se del caso, dettagliate le voci di spesa ed i relativi costi, che concorrono alla definizione della quota di investimento utilizzata ai fini del calcolo percentuale.

8.2 PRIORITA' TERRITORIALE

Questo parametro premia l'ubicazione dell'intervento proposto rispetto alla zonizzazione preferenziale individuata nel Programma Operativo.

Ai fini dell'utilizzo e dell'attribuzione del criterio verrà considerata la sede in cui l'intervento è destinato ad essere realizzato.

Nel caso di progetti che prevedano più interventi ubicati in aree diverse, il punteggio sarà attribuito rapportando il peso dell'area su cui è ubicato il singolo intervento alla quota di investimento destinata all'intervento medesimo e sommando i valori così ottenuti.

Per gli investimenti riferibili solo all'acquisto di macchine, attrezzi e dispositivi per la sicurezza si fa riferimento al centro aziendale/operativo dell'impresa.

Il criterio non potrà essere utilizzato nel caso di progetti ubicati in aree non individuate come prioritarie.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio si fa riferimento a quanto indicato nella “Relazione generale” allegata quale documentazione a supporto della domanda.

8.3.a PROVENIENZA DELLA MATERIA PRIMA

Il criterio fa riferimento alla provenienza delle materie forestali cui l'investimento è dedicato. Per l'attribuzione è necessario che almeno il 60% degli assortimenti legnosi provenga da boschi gestiti attraverso un Piano di Assestamento forestale o Piano di Coltura e Conservazione, quali definiti dalla normativa vigente.

Gli elementi verificabili a supporto della dimostrazione dell'origine della materia prima possono essere inseriti negli impegni/contratti di acquisto o sviluppando il punto 7. (Provenienza delle materie forestali cui l'investimento è dedicato) della relazione tecnico-economica di cui allegato 4A.

In assenza di alcun riferimento nei contratti o nella relazione tecnico-economica di cui al predetto allegato non si procederà all'attribuzione della priorità.

8.3.b INTEGRAZIONE DI FILIERA

Il criterio premia le concrete ed oggettive garanzie di positiva ricaduta dei benefici dell'investimento sui produttori forestali di base in relazione alla dimostrazione delle condizioni che seguono.

- 1) Certezza di ritiro/acquisto del prodotto: il punteggio è attribuito nel caso di imprese che associano produttori di base quali cooperative o consorzi e che utilizzino più del 50% di materie prime conferite da soci. La dimostrazione è data dallo statuto o regolamento da cui risulti il rapporto di conferimento da parte dei soci e dal bilancio dell'ultimo esercizio finanziario approvato. Il punteggio è attribuito anche in caso di autoapprovvigionamento superiore al 50% della materia prima cui l'investimento è dedicato.
- 2) Prezzo determinato in funzione di oggettivi e verificabili parametri qualitativi: il punteggio è riferito al contenuto dei contratti/impegni ed è attribuito in presenza di clausole di acquisto che prevedano maggiorazioni al prezzo di base garantito nel caso di materia prima rispondente a specifici parametri qualitativi. Ai fini dell'ottenimento del punteggio è necessario che almeno il 60% della materia prima oggetto di investimento sia coperta da tali tipi di contratti.
- 3) Servizi offerti: il punteggio è attribuito nel caso l'impresa acquirente dimostri di fornire servizi oggettivi e verificabili (es. assistenza tecnica, controlli sui prodotti, ecc) ai produttori di base da cui acquista la materia prima. La fornitura di servizi può essere comprovata da specifiche clausole inserite nei contratti o da accordi separati, riferiti ai contratti stessi. Ai fini dell'ottenimento del punteggio è necessario che almeno il 60% della materia prima oggetto di investimento sia connessa a specifici servizi.
- 4) Contratti di acquisto stipulati con Organizzazioni dei produttori riconosciute ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale: il punteggio è riferito a contratti stipulati con Organizzazioni di produttori quali quelle precedentemente definite. Il contenuto del contratto deve riportare gli estremi del riconoscimento dell'Organizzazione (normativa, Ente che ha effettuato il riconoscimento, periodo, ecc).

Ai fini dell'ottenimento del punteggio è necessario che almeno il 60% della materia prima oggetto di investimento sia acquisita attraverso tali tipi di contratti.

- 5) Contratti stipulati con produttori di base singoli/ associati, controfirmati dalle Organizzazioni Professionali e/o di settore maggiormente rappresentative della base agricola - forestale. Ai fini dell'ottenimento del punteggio è necessario che almeno il 60% della materia prima oggetto di investimento sia acquisita attraverso tali tipi di contratti/impegni.

Le condizioni di cui ai punti 4) e 5) sono fra loro alternative.

Ciò premesso, la somma dei pesi attribuiti alle diverse condizioni non può superare il punteggio massimo di 10 punti attribuito al criterio.

8.3.d VANTAGGI PER L'OCCUPAZIONE

Il punteggio è attribuito in presenza di specifici accordi sindacali che dimostrino un oggettivo vantaggio per i lavoratori legato alla realizzazione del progetto presentato in merito a fattori quali la stabilizzazione e qualificazione del lavoro. La dimostrazione deve avvenire producendo copia dell'accordo sottoscritto.

ALLEGATO 4A**SCHEMA DI RELAZIONE TECNICO-ECONOMICA****RICHIEDENTE:****RAGIONE SOCIALE**

--

DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE ATTUALE E DI QUELLA PREVISTA A PROGETTO ATTUATO:

1. Oggetto ed entità delle attività principali del richiedente;
2. Installazioni esistenti;
3. Titolo del progetto;
4. Descrizione del progetto (descrivere scopi e natura dell'investimento);
5. Ubicazione dell'investimento previsto;
6. Preventivo globale dei costi totali dei lavori previsti secondo il seguente schema:

1) Opere di sistemazione esterna	A misura	€	
2) Opere edili ed affini propriamente dette	A misura	€	
3) Opere edili ed affini complementari	A preventivo	€	
4) Strutture prefabbricate	A preventivo	€	
5) Impianti fissi	A preventivo	€	
6) Macchine ed attrezzature specifiche per utilizzazioni forestali finalizzate alla prima lavorazione e condizionamento degli assortimenti legnosi di cui al punto 3. lettera b) dell' Programma Operativo	A preventivo	€	
TOTALE PARZIALE 1		€	
7) Investimenti immateriali (esclusi onorari e consulenze)	A preventivo	€	
TOTALE PARZIALE 2		€	
8) Spese generali (compresi onorari e consulenze)		€	
TOTALE GENERALE		€	

N.B.: Il totale degli investimenti immateriali (punti 7 e 8) non deve superare il 12% degli investimenti materiali (totale punti da 1 a 6). L'importo delle spese generali (onorari di professionisti e consulenti, studi di fattibilità connessi col progetto presentato, punto 8) non deve superare il 10% del costo complessivo del progetto (totale punti da 1 a 7).

7. Provenienza (in percentuale) delle materie forestali cui l'investimento è dedicato;
8. Descrizione dei vantaggi economici derivanti ai produttori forestali a seguito della realizzazione del progetto.

ALLEGATO 4.B**MATERIE PRIME E PRODOTTI FINITI****RICHIEDENTE:**

RAGIONE SOCIALE

--

SITUAZIONE PRE INVESTIMENTO

Materie prime lavorate per tipologia	quantità	
descrizione	tonnellate	n. pezzi
TOTALE	0,00	0

Produzione realizzata per tipologia	quantità	
descrizione	tonnellate	n. pezzi
TOTALE	0,00	0

SITUAZIONE POST INVESTIMENTO

Materie prime lavorate per tipologia	quantità	
descrizione	tonnellate	n. pezzi
TOTALE	0,00	0

Produzione realizzata per tipologia	quantità	
descrizione	tonnellate	n. pezzi
TOTALE	0,00	0

Note per la compilazione:

- Compilare un unico Allegato 4B con i dati aggregati di tutti gli investimenti interessati dal progetto anche se ubicati in siti diversi;
- Le quantità totali espresse in domanda devono coincidere con quelle indicate nel presente modello;
- Le quantità vanno espresse in tonnellate;
- La colonna n. pezzi è un'integrazione delle colonna che precede qualora il dato risulti significativo ai fini del progetto.

Allegato D

Prospetto di raffronto tra i preventivi di spesa

LAVORI PREVISTI		PREVENTIVO DITTA PRESCELTA		1° PREVENTIVO DI RAFFRONTO		2° PREVENTIVO DI RAFFRONTO		MOTIVAZIONI DELLA SCELTA
		Ditta, n. prev.,data prev.	Importo	Ditta, n. prev.,, data prev.	Importo	Ditta, n. prev.,, data prev.	Importo	
Opere edili complementari:								
	(1)							
	(2)							
Prefabbricati:								
	(1)							
	(2)							
Impianti fissi:								
Elettrico:								
	(1)							
	(2)							
Termico:								
	(1)							
	(2)							
Idrico:								
	(1)							
	(2)							
Depurazione:								
	(1)							
	(2)							
Antincendio:								
	(1)							
	(2)							

Materiale antinfortunistico (protezione individuale e collettiva)									
1)									
2)									
Calibratrici elettroniche per la misurazione dei tronchi ed attrezzature e programmi informatici connessi									
1)									
2)									
Processori in abbinamento con portatrezzi									
1)									
2)									
Mezzi promiscui									
1)									
2)									
Altro:									
1)									
2)									
Investimenti immateriali									
Acquisto di software:									
1)									
Acquisto di brevetti e licenze:									
1)									

N.B.:

La presentazione di un numero di preventivi a raffronto inferiore ai tre richiesti deve essere argomentata, con apposita relazione asseverata da professionista/i di provata esperienza, in relazione all'impossibilità di reperire offerte di appoggio, per la stessa tipologia di opera, in un ambito territoriale economicamente sostenibile.

Nel caso la spesa riguardi interventi di completamento di strutture e/o impianti già in essere, è ammessa la presentazione di un'unica offerta.

Il prospetto di raffronto deve essere firmato dal Legale Rappresentante e asseverato da professionista/i di provata esperienza.

LIBRERIE CONVENZIONATE PER LA VENDITA AL PUBBLICO

Libreria di Palazzo Monsignani S.r.l. – Via Emilia n. 71/3 – 40026 Imola (BO)
Nuova Tipografia Delmaino S.n.c. – Via IV Novembre n. 160 – 29100 Piacenza

Libreria Incontri – Piazza Libertà n. 29 – 41049 Sassuolo (MO)
Edicola Libreria Cavalieri – Piazza Mazzini n. 1/A – 44011 Argenta (FE)

A partire dall'1 gennaio 1996 tutti i Bollettini Ufficiali sono consultabili gratuitamente collegandosi al sito Internet della Regione Emilia-Romagna <http://www.regione.emilia-romagna.it/>
Indirizzo di posta certificata: bollettinoufficiale@postacert.regione.emilia-romagna.it

MODALITÀ PER LA RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE DI ATTI

Le modalità per la pubblicazione degli atti per i quali è previsto il pagamento sono:

- Euro 2,07 per ogni riga di titolo in grassetto o in maiuscolo
- Euro 0,77 per ogni riga o frazione di riga (intendendo per riga la somma di n. 65 battute dattiloscritte)

gli Enti e le Amministrazioni interessati dovranno effettuare il versamento sul **c/c postale n. 239400** intestato al Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna – Viale Aldo Moro n. 52 – 40127 Bologna e unire la ricevuta dell'avvenuto pagamento al testo del quale viene richiesta la pubblicazione.

Avvertenza – L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nel provvedimento inviato per la pubblicazione al Bollettino Ufficiale. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nel Bollettino Ufficiale.

Il Bollettino Ufficiale si divide in 3 parti:

– Nella parte prima sono pubblicate: leggi e regolamenti della Regione Emilia-Romagna; circolari esplicative delle leggi regionali, nonché atti di organi della Regione contenenti indirizzi interessanti, con carattere di generalità, amministrazioni pubbliche, privati, categorie e soggetti; richieste di referendum regionali e proclamazione dei relativi risultati; dispositivi delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relativi a leggi della Regione Emilia-Romagna, a conflitti di attribuzione aventi come parte la Regione stessa, nonché ordinanze con cui organi giurisdizionali abbiano sollevato questioni di legittimità costituzionale di leggi regionali. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 18,08.**

– Nella parte seconda sono pubblicati: deliberazioni del Consiglio e della Giunta regionale (ove espressamente previsto da legge o da regolamento regionale); decreti del Presidente della Giunta regionale, atti di Enti locali, di enti pubblici e di altri enti o organi; su specifica determinazione del Presidente della Giunta regionale ovvero su deliberazione del Consiglio regionale, atti di organi statali che abbiano rilevanza per la Regione Emilia-Romagna, nonché comunicati o informazioni sull'attività degli organi regionali od ogni altro atto di cui sia prescritta in generale la pubblicazione. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 33,57.**

– Nella parte terza sono pubblicati: annunci legali; avvisi di pubblici concorsi; atti che possono essere pubblicati su determinazione del Presidente della Giunta regionale, a richiesta di enti o amministrazioni interessate; altri atti di particolare rilievo la cui pubblicazione non sia prescritta da legge o regolamento regionale. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 20,66.**

L'abbonamento annuale cumulativo al Bollettino Ufficiale è fissato in Euro 72,30 - Il prezzo di ogni singolo Bollettino è fissato in Euro 0,41) per 16 pagine o frazione di sedicesimo.

L'abbonamento si effettua esclusivamente a mezzo di versamento sul c/c postale n. 239400 intestato a Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (Viale Aldo Moro n. 52 – 40127 Bologna) – Si declina ogni responsabilità derivante da disguidi e ritardi postali. Copie del Bollettino Ufficiale potranno comunque essere richieste avvalendosi del citato c/c postale.

La data di scadenza dell'abbonamento è riportata nel talloncino dell'indirizzo di spedizione. Al fine di evitare interruzioni nell'invio delle copie del Bollettino Ufficiale si consiglia di provvedere al rinnovo dell'abbonamento, effettuando il versamento del relativo importo, un mese prima della sua scadenza.

In caso di mancata consegna inviare a Ufficio BO-CMP per la restituzione al mittente che si impegna a versare la dovuta tassa.